

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. ART. 7 COMMA 6 BIS E S.M.I. DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001
(Deliberazione Consiglio di Amministrazione n.52 del 20 dicembre 2018; modificato con Deliberazione n. 36 del 19/06/2026)

Art. 1

ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, e s.m.i. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito l'Albo dei soggetti accreditati a fornire all'IRES prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e collaborazione, d'ora in avanti denominato 'Albo'.
- 1 bis. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, l'Ente potrà conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. All'Albo si attinge mediante la procedura di cui al presente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'IRES dalla legge di ordinamento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6 e s.m.i. del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per incarichi individuali si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
 - b) gli incarichi di consulenza conferiti a professionisti non iscritti in albi, per i quali l'oggetto

dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il professionista dichiara il possesso di partita IVA;

- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
- d) i rapporti di lavoro autonomo, che hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione ex art. 2222 c.c. e seguenti.

Art. 2

ORDINAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
2. I requisiti generali per l'iscrizione all'albo previsti per le diverse aree tematiche e profili professionali, sono specificati all'allegato 2) al presente Regolamento.
3. I candidati che intendono iscriversi all'Albo inviano la richiesta con le procedure indicate, nel sito www.ires.piemonte.it, sotto l'area 'Incarichi di collaborazione', utilizzando i moduli ivi reperibili. Il modulo di iscrizione e il curriculum formativo e professionale devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le richieste di iscrizione all'albo, così come le richieste di aggiornamento dei curricula e quelle di cancellazione, possono essere inviate in ogni momento. L'aggiornamento dell'Albo, da parte dell'Istituto, avviene nell'ultimo giorno di ogni mese, con riferimento alle richieste pervenute. Sarà cura dell'IRES Piemonte pubblicare periodicamente, ed almeno una volta nell'anno, un avviso relativo all'Albo, con il richiamo alle norme di cui al presente Regolamento. La pubblicazione del predetto avviso avverrà sul B.U.R.P., sul sito web dell'Istituto e mediante altri canali telematici.
5. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione con riguardo a più profili professionali e/o aree tematiche, nel rispetto dei requisiti specificati allegato 2) al presente Regolamento.
6. L'iscrizione dei candidati all'Albo è disposta dal Direttore dell'IRES, a seguito della verifica, da parte degli uffici preposti, del possesso dei requisiti generali e specifici dichiarati nella domanda. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza dei requisiti richiesti è tempestivamente comunicata.
7. Con riferimento ai candidati iscritti all'Albo, la Direzione ed il Responsabile anti - corruzione e trasparenza possono disporre, anche disgiuntamente, la verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito web dell'IRES ed aggiornato, nei termini previsti al precedente comma 4.

8. L'iscrizione all'Albo è valida per tre anni; l'interessato dovrà presentare una nuova domanda secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.3

PROCEDURA DI COMPARAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Qualora un/a dirigente intenda conferire un incarico, egli/ella deve procedere alla stesura di un avviso che sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e inviato a tutte le persone iscritte all'Albo con riferimento al profilo professionale richiesto, all'area tematica attinente con indicazione della scadenza per la presentazione della domanda non inferiore a 10 giorni. I requisiti specifici culturali e professionali di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1, comma 1 bis del presente Regolamento vengono rapportati all'oggetto dell'incarico e indicati nell'avviso.
2. Il medesimo avviso viene contestualmente trasmesso ai/dalle dirigenti, affinché verifichino entro 5 giorni, la disponibilità di proprio personale assegnato a tempo indeterminato in possesso delle specifiche professionalità a svolgere l'attività oggetto dell'incarico. Trascorso tale termine infruttuosamente si potrà concludere l'iter di selezione già avviato.
3. Una commissione nominata dal Direttore dell'IRES Piemonte, in base a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, procede alla comparazione dei curricula dei candidati iscritti all'Albo che hanno partecipato alla procedura comparativa, dopo aver verificato che non vi sia la possibilità di ricorrere al personale interno.
4. La Commissione di valutazione delle candidature, nominata dal Direttore dell'IRES Piemonte, è composta da un/a dirigente dell'Istituto e da due funzionari/e. Il Direttore può nominare nella commissione una persona esterna all'Istituto, di comprovata qualificazione professionale, in luogo di uno dei componenti interni.
5. La valutazione dei curricula è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate.
6. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi è proposto dal dirigente competente, sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento, tenendo anche conto dei livelli retributivi corrisposti al personale dell'Istituto che esegue analoghe prestazioni.
7. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente disciplinare per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato è invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 2, comma 3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere in ogni caso confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto. A seguito del conferimento dell'incarico, l'IRES procederà

ai sensi di legge ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dei curricula. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, e fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'IRES eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto e procederà ai sensi di legge.

8. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve contenere:
 - a) la relazione di progetto o di attività cui l'incarico si riferisce;
 - b) il profilo professionale e l'area tematica individuati quale ambito di comparazione dei candidati;
 - c) l'avvenuta valutazione dei candidati iscritti all'Albo e l'attestazione dell'assenza di risorse umane interne ovvero la loro inidoneità allo svolgimento dello stesso;
 - d) il nominativo del candidato cui è stato conferito l'incarico;
 - e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui candidati dell'area tematica di interesse; oltre a tutti gli altri elementi previsti all'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle direttive del Consiglio di amministrazione.

Art. 4

PUBBLICITA', ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI

1. Gli atti di conferimento degli incarichi sono pubblicati sul sito web dell'IRES.
2. Gli stessi devono riportare le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'incarico (incarico professionale individuale, incarico di consulenza professionale, altro incarico di natura occasionale, incarico di lavoro autonomo);
 - estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
 - nominativo del collaboratore incaricato;
 - importo del compenso totale lordo prefissato.
3. Gli avvisi restano pubblicati sul sito web dell'IRES per non meno di 90 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente Regolamento sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
4. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relative ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate alla Direzione.

Art. 5

DEROGHE ALLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE

La procedura di comparazione di cui al presente disciplinare non si applica nei seguenti casi:

- a) quando la procedura comparativa è andata deserta;
- b) quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche di cui allo schema allegato 1 al presente disciplinare; in tale caso è disposta una specifica procedura di comparazione, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web dell'IRES, con l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature, e valutazione dei candidati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare;
- c) per l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo espressamente ed adeguatamente motivata;
- d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE DELL'ALBO E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. L'Albo, ordinato nei modi di cui al presente Regolamento, entra in vigore dalla data di sua pubblicazione sul sito web dell'IRES, che deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Dalla pubblicazione sul sito web dell'IRES del presente Regolamento e fino all'entrata in vigore dell'Albo entro i termini stabiliti al precedente comma 1, il conferimento di incarichi individuali avviene mediante la procedura comparativa regolata dal presente Regolamento, nel rispetto dei requisiti in questo previsti, attingendo i nominativi dei candidati dall'Albo dei collaboratori già in uso presso l'Istituto. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, cessa l'acquisizione di richieste di iscrizione all'Albo attualmente in uso.
3. La nuova disciplina introdotta dalle disposizioni del presente Regolamento sostituisce integralmente la disciplina in materia del precedente Regolamento.
4. Le modifiche apportate all'Allegato 1 del presente Regolamento con deliberazione del C.d.A. n. 36 del 19/06/2026 relative ai soli livelli di seniority "Primo livello: Esperto" e "Secondo livello: Senior", entreranno in vigore a decorrere dall'implementazione della piattaforma dell'Albo dei collaboratori.

RIPARTIZIONE DELL'ALBO
PER PROFILI PROFESSIONALI ED AREE TEMATICHE

PROFILO PROFESSIONALE

- A. Ricercatore/trice
- B. Addetto/a Stampa - Comunicatore/trice - Giornalista - Social media manager
- C. Consulente per la sicurezza e la qualità
- D. Consulente in contabilità, controllo di gestione, analisi organizzativa e rendicontazione
- E. Consulente in materie legali/fiscali
- F. Consulente in progettazione europea
- G. Grafico/a - Sviluppatore/trice Web
- H. Interprete - Traduttore/trice
- I. Informatico/a - Sistemista di rete
- J. Esperto/a

AREA TEMATICA

(solo per coloro che hanno selezionato un profilo di ricerca o di esperto)

- 1. Ambiente, territorio
- 2. Cultura e promozione della conoscenza
- 3. Finanza territoriale e fisco
- 4. Immigrazione e integrazione sociale
- 5. Industria e servizi
- 6. Istruzione e lavoro
- 7. Popolazione e società
- 8. Salute e tecnologie sanitarie
- 9. Sviluppo rurale e agroalimentare
- 10. Trasporti e mobilità

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

REQUISITI GENERALI

(comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche)

1. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., nè di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
3. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi.